

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO

(Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 18 del 30/06/2026)

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione quale regolamento interno ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. h), della L.R. Toscana 43/2004, disciplina l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, ai sensi dell'art. 27 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026.

Art. 2 – Destinatari

Il beneficio compete al personale dipendente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3.

Art. 3 – Condizioni di attribuzione

- a) spetta un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata in cui il dipendente presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nel pomeriggio – o, alternativamente, secondo le altre articolazioni previste dall'art. 27, comma 2, del CCNL – intervallata da una pausa non inferiore a 30 minuti;
- b) non può essere riconosciuto più di un buono pasto al giorno;
- c) il pasto è consumato al di fuori dell'orario di servizio;
- d) la medesima disciplina si applica anche nei casi di prestazioni di lavoro straordinario o per recupero;
- e) le assenze a qualsiasi titolo nelle giornate di rientro non danno titolo al buono.

Art. 4 – Valore e formato

Il valore unitario del buono pasto è di € 7,00. Il buono è erogato in formato elettronico, interamente esente da imposizione fiscale entro la soglia di legge. L'acquisizione avviene, di norma, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip «Buoni Pasto» o tramite gli altri strumenti centralizzati di acquisto.

Art. 5 – Rilevazione delle presenze

Il titolo al buono è accertato sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze. Per le figure non soggette a timbratura, la presenza pomeridiana nelle giornate di rientro è attestata secondo le modalità definite dal Direttore.

Art. 6 – Caratteristiche e utilizzo

I buoni pasto non sono cedibili, commerciabili né convertibili in denaro e sono utilizzabili nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. È esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante; la mancata fruizione non dà luogo a compensi sostitutivi.

Art. 7 – Acquisizione

I buoni pasto elettronici sono acquisiti mediante adesione all'Accordo Quadro Consip «Buoni Pasto» o agli strumenti del soggetto aggregatore regionale, nel rispetto della normativa sugli acquisti centralizzati o comunque con le modalità consentite dalla normativa.

Art. 8 – Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento gravano sul bilancio dell'Azienda e non sulle risorse decentrate, nel rispetto del principio del pareggio tra costi e ricavi.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al CCNL del Comparto Funzioni Locali vigente e alla normativa applicabile.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.